

**Ordinanza n° 12 del 2 febbraio 2011****IL SINDACO**

Vista la nota n° 5203 del 1 febbraio 2011 “ Rettifica della nota e relativi allegati (bozza e ordinanza sindacale) già inoltrata senza protocollo aziendale in data 28-01-2011 alla Amministrazione Provinciale Autorità d’Ambito ATO/1 Lazio Nord, nonché alla Soc. Talete, per il successivo inoltro a tutti i Comuni compresi nell’ATO 1 / Lazio Nord”;

Vista la nota n° 3910 del 26-01-2011 con la quale la AUSL di Viterbo ha comunicato:

- che in data 17 Gennaio 2011 e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 il Decreto interministeriale 24 Novembre 2010 concernente la disciplina delle deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni Campania, Lazio, Lombardia e Toscana;
- che con l’acquisizione di tale atto, Decreto del Presidente della Regione Lazio n.902 del 30 dicembre 2009 che disponeva la deroga del parametro arsenico nell’acqua erogata al consumo umano fino ad una concentrazione di 50 microgrammi/litro è decaduto come comunicato in data 25 gennaio 2011 nella riunione convocata in Regione Lazio area Conservazione qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale e confermato nella nota della stessa Regione prot. n° 40098 del 31-01-2011;
- che, pertanto, sotto il profilo giuridico-amministrativo l’acqua erogata al consumo umano nella provincia di Viterbo e’ qualitativamente idonea solo se ha una concentrazione di arsenico inferiore od uguale a 10 microgrammi/litro;
- che la Regione Lazio ha inviato al Ministero della Salute, per il successivo inoltro alla Commissione Europea una nuova istanza di deroga per fissare la concentrazione del parametro Arsenico , in regime transitorio, a 20 microgrammi/litro;
- che circa la derogabilità a 20 microgrammi/litro la Commissione Europea ,nella decisione del 28 ottobre 2010 , ha affermato che per quanto riguarda l’arsenico ,le prove scientifiche nei documenti indicati in riferimento negli orientamenti della Organizzazione Mondiale della Sanità e nel parere del Comitato Scientifico dei rischi sanitari ed ambientali consentono deroghe temporanee fino a 20 microgrammi/litro senza che ciò costituisca un rischio aggiuntivo per la tutela della Pubblica Salute, con esclusione dell’acqua destinata al consumo dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età;
- che, a seguito del parere della Commissione Europea, l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato sul sito internet www.iss.it la nota informativa “Deroghe per l’arsenico nelle acque destinate al consumo umano” la quale illustra in una tavola sinottica tutti gli utilizzi e le limitazioni d’uso riferite al consumo di acqua contenente concentrazioni di Arsenico superiori a 10 mcg/litro;
- che tali usi e limitazioni sono riportati nell’Avviso alla cittadinanza” redatto dalla AUSL Viterbo;

Vista la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.31/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il contenuto della “premessa” alla decisione adottata in materia di istituto giuridico circa la derogabilità transitoria del parametro di Arsenico fino a 20 mcg/litro dalla Commissione Europea in data 28-10-2010;

Visto che alla omonima “premessa” si evince che, in riferimento alle attuali conoscenze scientifiche, non sussistono rischi sanitari aggiuntivi per la Pubblica Salute, con esclusione delle donne in gravidanza, dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età, per il consumo umano di acqua contenente arsenico fino a 20 mcg/litro;

PRESO ATTO CHE IL TENORE DI ARSENICO EROGATO NELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE E’ EQUIPOLLENTE A 13 microgrammi /litro, così come comunicato dalla AUSL Viterbo – U.O.S.D. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota del 21-01-2011, prot. n° 3145;

Ravvisata la necessità applicativa dell’Istituto della contingibilità e dell’urgenza, peraltro sancita anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-12-2010 (pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2011) che, relativamente all’approvvigionamento idrico, dichiara lo stato di emergenza in alcuni Comuni della Regione Lazio, motivato dalla naturale concentrazione di arsenico presente in eccesso nelle acque destinate al consumo umano;

per quanto sopra;

sotto il profilo giuridico-amministrativo

ORDINA

- 1) IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE QUALE BEVANDA ABITUALE DELLE ACQUE EROGATE DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE NEL QUALE LA CONCENTRAZIONE DI ARSENICO EQUIPOLLENTE A **13** microgrammi /litro (valore comunicato dalla AUSL Viterbo – U.O.S.D. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota del 21-01-2011, prot. n° 3145) è superiore al relativo valore di parametro (= 10 mcg/litro) previsto nel D.L.vo 31/01;
- 2) ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI RICOMPRESSE NEL TERRITORIO COMUNALE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA AVENTE ARSENICO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE A 10 mcg/litro per tutte le attività di preparazione degli alimenti in cui l’acqua costituisce elemento integrante e sostanziale;
- 3) la revoca dell’ordinanza sindacale n° **11 del 2 febbraio 2011** per variate disposizioni normative comunicate dalla AUSL Viterbo – Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. SIAN, con nota prot. n° 5203 del 01-02-2011;

Sotto il profilo sanitario

DISPONE

- la pubblicazione dell’ accluso Avviso alla cittadinanza che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo;
- che è prioritariamente necessario tutelare la salute di neonati e bambini fino a tre anni di età, ai quali deve essere somministrata quale bevanda abituale ed utilizzata per la preparazione di alimenti esclusivamente acqua avente concentrazione di arsenico inferiore a 10 mcg/litro;
- che è altresì necessario tutelare la salute delle donne in gravidanza che devono utilizzare quale bevanda abituale e per la preparazione di alimenti esclusivamente acqua avente concentrazione di arsenico inferiore a 10 mcg/litro;
- al gestore del servizio idrico la distribuzione dell’avviso alla cittadinanza anche tramite il recapito delle bollette relative al consumo dell’acqua.

IL SINDACO
F.to Paolo Dottarelli